

ASSOCIAZIONE "KINETÈS – Arte/Cultura/Ricerca/Impresa"
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER MODIFICA STATUTO

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Gennaio alle ore 16,00, in Benevento, alla Via Salvator Rosa n. 27 (presso la sede dell'Associazione) si è riunita (nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie imposte dalla normativa anti-Covid-19), in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione **"KINETÈS – Arte/Cultura/Ricerca/Impresa"** codice fiscale n. 92064970624 costituita con atto del 23 febbraio 2012, debitamente registrato in data 18 febbraio 2016 al n. 483.

SONO PRESENTI

I SIGNORI SOCI NELLE PERSONE DI:

Rosa Del Prete (detta Rossella)	Napoli	04-10-1964	Benevento, via S. Rosa, 27	DLPRSO64R44F839W
Lorenzo Del Prete	Napoli	22-02-1968	Napoli, via Cinquesanti, 23	DLPLNZ68B22F839Z
Lucrezia Delli Veneri	Benevento	21-05-1992	Benevento, via S. Rosa, 27	DLLLRLZ92E61A783G
Eugenio Delli Veneri	Benevento	14-10-1989	Benevento, via S. Rosa, 27	DLLGNE89R14A783A
Niccolò Delli Veneri	Benevento	23-02-1992	Benevento, via S. Rosa, 27	DLLNCL02B23A783R
Verdiana Perrotta	Benevento	24-11-1990	Benevento, via Napoli,	PRRVDN90S64A783T
Leonardo Cantone	Napoli	30-03-1986	S. Martino Sannita (Bn), Via S. Giorgio, 8	CNTLRD86C30F839G
Alessia Ricci	Benevento	15-05-1991	Benevento, via Luigi Sturzo, 18	RCCLSS91E55A783H

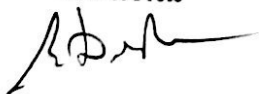
Assume la Presidenza come da Statuto la prof.ssa Rosa Del Prete, detta Rossella, la quale constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto per il regolare svolgimento dell'Assemblea di prima convocazione; dichiarando, pertanto, l'Assemblea validamente costituita, invita a discutere ed a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Proposta di adottare un nuovo Statuto sociale, al fine di conformarne il contenuto al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**
2. **Varie ed eventuali.**

Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina segretario verbalizzante Eugenio Delli Veneri.

Passando alla trattazione del **primo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente precisa agli associati che il Consiglio direttivo ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria per esaminare ed approvare un nuovo Statuto sociale, al fine di conformarne il contenuto al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore", in conformità al dettato previsto dall'art. 35 della suddetta riforma, assumendo, pertanto, la connotazione di **Associazione di Promozione Sociale**, per la quale la nuova normativa relativa richiede un numero minimo di associati pari a 7. Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta, riformulata nel dettaglio e la sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci. Al termine della discussione, preso atto di quanto illustrato dal Presidente, l'Assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che sostituisce integralmente quello precedente e viene allegato al presente atto, di cui forma parte integrante, sotto la lettera "A" ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la relativa registrazione, nonché per le relative comunicazioni. Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Rosa Del Prete



Il segretario
Eugenio Delli Veneri



Allegato "A"
STATUTO
Associazione di promozione Sociale
"KINETÈS- Arte/Cultura/Ricerca/Impresa"

Premesso che:

- l'anno 2012 il giorno 23 del mese di febbraio si è costituita l'Associazione "KINETÈS- Arte/Cultura/Ricerca/Impresa", registrata in data 18 febbraio 2016, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Benevento, al n. 483;

con il presente verbale, si modifica e si sostituisce l'intero Statuto precedente come segue:

Art. 1- Denominazione, sede e durata - E' costituita, a tempo indeterminato, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa prevista in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **Associazione di Promozione Sociale "KINETÈS-Arte/Cultura/Ricerca/Impresa"** di seguito chiamata per brevità anche Associazione. La stessa, non perseguendo alcuna finalità lucrativa, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, viene costituita in conformità al dettato previsto dall'art. 35 del D. lgs 117/2017 e viene pertanto organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha sede legale in Benevento alla via Salvator Rosa n. 27. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporterà alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo della relativa comunicazione presso gli uffici competenti. Viene espressamente prevista la possibilità per l'Associazione di costituire eventuali sedi secondarie e filiali su tutto il territorio regionale, nazionale ed anche estero. L'Associazione ricomprenderà automaticamente nella denominazione sociale l'acronimo ETS a seguito dell'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito.

Art. 2 – Scopo e attività di interesse generale: L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono le seguenti di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tra le sue attività principali l'Associazione elabora studi, eventi, piani e progetti per il censimento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, esaltandone il valore economico e la capacità di incidere sullo sviluppo

socio-economico del territorio. Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà realizzare studi di fattibilità per l'individuazione di modelli gestionali applicabili ai beni culturali, nell'elaborazione di piani integrati per lo sviluppo turistico-culturale di territori su scala provinciale e sub provinciale (piani integrati d'area, sistemi turistici locali, distretti, ecc.) e nella redazione di piani strategici per lo sviluppo turistico. Nell'ambito di tali attività, oltre a svolgere un'attività vera e propria di ricerca, potrà erogare servizi di accompagnamento e di assistenza tecnica a processi di concertazione e di partenariato locale ed elaborare studi di fattibilità per la costituzione di sistemi, su scala provinciale, di gestione dell'offerta archivistica, museale e di spettacolo. Tra le finalità dell'Associazione vi sono quelle a favore dei giovani. L'Associazione si pone come un incubatore di idee per imprese creative e culturali e si propone di aggregare, sostenere, sollecitare risorse umane già impegnate nel settore della Cultura, ma vuole anche creare, rigenerare idee e prassi di lavoro creativo, in particolare attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione delle potenzialità giovanili espresse dal territorio di riferimento. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività formativa ed editoriale, progettazione e organizzazione di convegni, seminari ed eventi di carattere culturale, programmi di residenze artistiche o di studio, corsi di perfezionamento e laboratori creativi ed artigianali. Svolgerà, inoltre, attività commerciali e produttive, nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale ricomprese nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e stabilite secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'individuazione di tali attività secondarie ed accessorie sarà operata dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera. Tra le attività previste, l'Associazione potrà, inoltre, realizzare raccolte fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

Art. 3 – Volontario e attività di volontariato Si precisa che per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Sono considerati volontari gli associati che aderiscono all'Associazione, prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 4 – Soci - Tipologie e criteri di ammissione Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci si dividono in: Ordinari, sostenitori e benemeriti. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione stabilita ed aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. Sono soci benemeriti coloro che per aver effettuato versamenti al fondo di dotazione di particolare rilevanza o per le cariche pubbliche ricoperte e per meriti sociali, culturali, scientifici, artistici, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei da parte del Consiglio direttivo all'unanimità, previa accettazione dell'interessato. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza dei 2/3 dei componenti su domanda scritta del richiedente nella quale, secondo criteri non discriminatori, ma in coerenza con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, dovrà specificare le proprie complete generalità, nonché allegare un breve curriculum vitae al fine di poter individuare la prevalenza del settore di attività nel quale potrà attivamente impegnarsi. La deliberazione del Consiglio direttivo è comunicata all'interessato anche a mezzo strumenti informatici e annotata nel libro degli associati. Il rigetto della domanda di iscrizione da parte del Consiglio direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. L'interessato, sempre nel termine dei 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, potrà richiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione. Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto



dell'iscrizione presso l'Associazione, nonché nel corso del rapporto associativo, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 5 - Diritti doveri degli associati Ciascun associato ha diritto ad esprimere il proprio unico voto ed ha diritto all'elettorato attivo e passivo, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 si precisa che gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: previa richiesta scritta anche a mezzo mail da formulare al Consiglio Direttivo; in particolare entro 30 giorni dalla richiesta, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire a mezzo rilascio di copie anche utilizzando modalità informatiche. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. L'Associazione non ha alcuno scopo lucrativo ed è fatto divieto ai soci di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono, pertanto, ispirate a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati, precisando anche la gratuità delle cariche associative. Pertanto ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha il diritto di: approvare e modificare lo Statuto e gli eventuali regolamenti; - eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi, se maggiore di età; - essere informato sulle attività dell'associazione, - votare in Assemblea purché iscritto nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite nel presente Statuto; - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore. Gli associati hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini, qualora prevista, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 6 - Recesso ed esclusioni del socio. L'associato può recedere dall'Associazione mediante presentazione di dimissioni scritte al Consiglio direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. Lo stesso, altresì, può essere escluso dall'Associazione anche nei seguenti casi:

1. Morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto.
2. Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
3. Mancata partecipazione attiva alla vita associativa, mancato rispetto delle norme statutarie e comportamenti contrari allo scopo associativo.
4. Morte.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio direttivo, con ratifica da parte dell'Assemblea e comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice, o anche tramite e-mail. L'interessato dal provvedimento può ricorrere all'Assemblea e chiedere, entro 30 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di esclusione, che sia posto all'ordine del giorno della successiva adunanza l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di impugnare il provvedimento e contestarne gli addebiti. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine dei tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale)
- Collegio dei Probiviri (organo eventuale)
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Si precisa che gli organi di controllo e gli organi di revisione, verranno individuati con delibera del Consiglio direttivo, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di legge. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione e presieduta da quest'ultimo o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può essere convocata mediante:

1. Avviso scritto da consegnare a mano con lettera semplice controfirmata per ricevuta o da inviare a mezzo servizio postale/fax/mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

2. Avviso affisso nei locali della sede almeno 10 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio direttivo;
- la proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- l'approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal direttivo;
- la determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- la ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- l'approvazione del programma annuale dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto: in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiedere una copia. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, con la presenza di almeno 3/4 degli associati e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione ed approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Viene espressamente prevista la possibilità di una valida costituzione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria attraverso interventi degli associati dislocati in più luoghi, contigui o distanti, in modalità audio/video collegati (ad esempio Skype o simili piattaforme digitali), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento degli associati. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. È ammessa anche la possibilità che l'assemblea avente all'ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione si tenga per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Anche in tale assemblea, ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare un solo altro associato a mezzo di delega scritta che non può essere rilasciata ad un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, in funzione di organo di amministrazione, eletto dall'assemblea tra i propri componenti e composto da tre membri; nel proprio ambito il suddetto Consiglio nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Il Consiglio direttivo si considera validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti e delibera a maggioranza dei presenti, con voto palese. Tutti gli incaricati sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori

⁵

adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile di porre in essere tutti gli adempimenti che saranno connessi all'iscrizione nel Registro; disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; elegge tra i propri componenti il presidente, elegge tra i propri componenti il vice presidente, elegge il tesoriere e il segretario; predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; conferisce procure generali e speciali; conferisce eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali; riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine alla perdita dello status di socio. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. È ammessa anche la possibilità di partecipazione al Consiglio Direttivo per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 10 - Il Presidente - segretario - tesoriere - Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati con procura generale o speciale. Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede, sia in caso di assemblee ordinarie che straordinarie. Al Presidente è attribuito, pertanto, in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 7 (sette) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio, di conservare i libri contabili, di provvedere alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, di provvedere alla riscossione delle quote sociali.

Art. 11 - Organi di controllo L'organo di controllo monocratico verrà nominato al verificarsi delle condizioni di cui dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, nei casi e nei modi espressamente previsti dalla riforma. L'organo di controllo avrà il compito di: vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs 117/2017. Il componente dell'organo di controllo potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, potrà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Organo di Revisione legale dei conti È espressamente prevista la nomina dal parte dell'Assemblea di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Art. 13 - Risorse economiche Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative, nella misura decisa annualmente dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea contributi pubblici e privati; contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; donazioni e lasciti testamentari degli associati e di terzi; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



Art. 15 - Bilancio Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 - Bilancio sociale Al verificarsi delle condizioni previste dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 17 - Responsabilità e assicurazione degli associati volontari Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 Libri sociali - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Disposizioni finali e norme di Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 21 - Norma transitoria Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis della Tabella allegata ad D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 22 - Registro unico nazionale del Terzo Settore Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Il presente Statuto, redatto con sistema informatico, articolato in 22 articoli, è stato letto ed approvato dall'assemblea dei soci tenuta in data 4 gennaio 2021

Il Presidente

Il segretario

**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Benevento
Ufficio Territoriale di Benevento

Eseguita registrazione il **14 GEN 2021**

N° **51** Mod. **3** Vol. **1**

Pagati € **EJENTE**

☐ Cedolare secca Art. 2 D.Lgs. 14/3/2011 n. 23

Il Direttore Provinciale

Il Funzionario

Verrillo Salvatore

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale Mario Pantani
(disposizione n. **8/20**)

